

- 1° L'appalto sarà per anni tre da incominciarsi il giorno primo 1786 del Mese di Gennaio del prossimo anni 178... e finire all'ultimo del mese di Dicembre.
- 2°) Sotto questo appalto cadrà il diritto di pescare dal Ponte sotto la strada comunale di VELATE sino alla confluenza del F.O. nel Naviglio Grande ,anche per ogni singula confluenza.
- 3) Non potrà l'appaltatore pescare o far pescare con BIGHEZZE, o altre rrti con maglia troppo stretta , e che perciò sognlion esser proibite.
- 4) Non potrà pure pescare in alcun tempo, o far pescare, li Pesci PERSICI da due once in giù, le TRUTTE , TINCHE e CARPIONI (CARPANI) da tre once inclusive a basso.
- 5) In nessun tempo potrà gettare o far gettare calcina, pasta o altra composizione nociva ai pesci : meno il pescare o far pescare per tal modo.
- 6°) Non potrà altresì in alcuna maniera pescare PESCI di qualunque sorta in tempo delle rispettive fregne.
- 7°) Non potrà formare o far formare sotto qualunque pretesto Chiuse,traverse, sostegni, nemmeno interinalmente porre o far porre impedimenti al libero corso delle acque o che possano arrestare la ghiaia o altre materie condotte dalle acque, meno poi divertire in qualunque modo le acque dall'alveo del F.O.
- 8°) Non potrà faze da sé ne far fare da altri sacconi o rottura nelle rive del detto Fiume, e dovrà totalmente guardarsi dal dare motivo di reclamo ai possessori di fondi e di Molini col recare ad essi pregiudizio nell'uso delle acque che in rapporto agli edifici.
- 9°) Contravvendendo l'appaltatore o qualunque suo dipendente ad alcuno dei suddetti capitoli dell'appalto che in ogni caso incorrerà l'appalatatore IBBIO JURE et FACTO se così piacerà agli Nobili Sindaci del F.O. dell'approvazione dell'Ill.mo Sez Cons. dovrà così pagare la multa di SCUDI DIECI alla cassa del Fiume ogni volta che contravverrà.

1786

I0°) Contro quelli che usurperanno la pesca e per qualunque causa che gli occorrerà dipendente dall'appalto non potrà l'appalatatore declinare dal R° Officio del Fiume sotto pena della caducità come sopra e di SOLDI due per ogni volta da applicarsi come sopra, oltre la nullità degli atti.

II°) L'officio procederà contro gli usurpatori sopra accusa dell'appalatatore munita degli opportuni giustificazioni, ossia di 2 testimoni degni di fede e la multa si applicherà a di lui favore bene inteso che quando non venga dal medesimo giustificata o sostentata, debba egli non pertanto soccombere alle spese degli atti e qualora seguisse il pagamento della pensione si dovrà fare dall'appalatatore in due termini, cioè metà in Giugno e metà alla fine dell'anno, nelle mani del cassiere del Fiume e questo senza poter diminuire qualsiasi riduzione per qualsivoglia accidente che rendesse scarsa la pescagione.

I3°) L'officio e per esso il Cassiere, avrà la pronta esecutività ed i privilegi fiscali per l'esigenza di detta pensione e ritardando il soddisfacimento più di 15 giorni dopo la scadenza di ciascun termine, oltre la caducità, come sopra che incorrerà senza alcuna purgazione di mora, potrà essere l'appaltatore testo esecutati e dovrà altresì pagare alla Cassa la provvigione di un soldo per lira.

I4°) dovrà l'appaltatore dare un'idonea sigurtà per la pensione sudd.a sua provvigione per il pagamento delle multe, e per le spese nei casi c.s. quale sigurtà dovrà obbligarsi solidamente con esso lui nella stessa maniera.

Ultimo) Saranno a carico dell'appaltatore tutte le spese dell'atto di liberazione e successivo istr°, del quale dovrà cavarsene una copia autentica e consegnarla al R° OFFICIO entro spazio di 8 giorni.

X